



COMUNE di ASSEMINI

Provincia di Cagliari

Piazza Repubblica - 09032 - ASSEMINI

www.comune.assemini.ca.it

Tel. 070/949.1- Telefax 070/940.977

**REGOLAMENTO
PER IL RILASCIO DEI
CONTRASSEGNI PER DISABILI E PER
L'ISTITUZIONE DI POSTEGGI
GENERALI E PERSONALIZZATI PER
DISABILI AI SENSI DEL CODICE
DELLA STRADA**

Il Responsabile del Servizio
Corpo di Polizia locale
Cap. Giovanni Carboni

Il Responsabile del Servizio
Pianificazione Territoriale Viabilità e Traffico
Geom. Carlo Barletta

INDICE

Definizioni

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1** Finalità del Regolamento
- Art. 2** Destinatari del contrassegno
- Art. 3** Prescrizioni generali

Capo II – DEL CONTRASSEGNO INVALIDI

- Art. 4** Procedure per il rilascio dei contrassegni invalidi
- Art. 5** Caratteristiche del contrassegno
- Art. 6** Modalità di utilizzo
- Art. 7** Validità
- Art. 8** Rinnovo contrassegno disabili
- Art. 9** Duplicato contrassegni per invalidi
- Art.10** Decadenza del contrassegno

Capo III – DEI POSTEGGI PER INVALIDI

- Art.11** Istituzione e richiesta di un parcheggio per disabili “non personalizzato”

Capo IV – DEI POSTEGGI PERSONALIZZATI PER INVALIDI

- Art.12** Procedura per l’assegnazione a titolo gratuito di posteggi personalizzati per invalidi in zona ad alta densità di traffico ove non vigano divieti di fermata e di sosta
- Art.13** Individuazione delle zone ad alta densità di traffico

Capo V – DELLE SANZIONI

- Art.14** Sanzioni

Capo VI – DISPOSIZIONI FINALI

- Art.15** Disposizioni transitorie e finali

Definizioni

Per *Nuovo Codice della Strada* (di seguito denominato “Codice”) si intende il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285, come modificato ed integrato da leggi e decreti successivi vigenti all’attualità ed in ultimo con Legge n. 21/2016.

Per *Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada* (di seguito denominato Regolamento) si intende il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495, come modificato ed integrato da leggi e decreti successivi vigenti all’attualità ed in ultimo con Legge n. 114/2014.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità del Regolamento

Il presente regolamento disciplina i seguenti procedimenti:

- a) rilascio, rinnovo, duplicato e sostituzione dei contrassegni per invalidi, ai sensi dell’art. 188 del Codice e art. 381 del Regolamento;
- b) istituzione dei posteggi personalizzati per invalidi;
- c) istituzione dei posteggi generali per invalidi.

Art. 2 - Destinatari del contrassegno

Il contrassegno disabili può essere rilasciato ai seguenti soggetti/utenti muniti della necessaria documentazione rilasciata dalla competente Commissione Medico Legale della A.S.L. (come definito all’art. 4 del Presente regolamento):

- a) coloro che abbiano una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta; (*art. 381 del Regolamento*);
- b) ai non vedenti; (*art.12, comma 3, D.P.R. 503/96*).

Art. 3 – Prescrizioni Generali

Il Comune di Assemini, disciplina i procedimenti di cui all’art. 1 al fine del raggiungimento di obiettivi di efficacia, efficienza e produttività dei servizi al cittadino, mediante la massima trasparenza e comunicazione delle normative vigenti in materia, raccolte in un testo unico contenenti anche le procedure necessarie all’ottenimento dei relativi atti amministrativi.

CAPO II DEL CONTRASSEGNO INVALIDI

Art. 4 - Procedure per il rilascio dei contrassegni invalidi

Il Comando di Polizia Locale, rilascia ai cittadini residenti diversamente abili i contrassegni per invalidi di cui all'art.188 del Codice, al fine di poter utilizzare le strutture atte a consentire e agevolare la loro mobilità (posteggi disabili) e di poter circolare e sostare con il veicolo a loro servizio (purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico) nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare ovvero quando sono stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata limitata o vietata la sosta.

Ai titolari di contrassegno invalidi è consentita la circolazione e la sosta nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane, ove sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità. In questo caso il titolare del contrassegno dovrà provvedere alla comunicazione del numero di targa del veicolo e del contrassegno disabili al Servizio di Polizia Locale per la registrazione nella lista dei soggetti autorizzati ai fini del controllo elettronico dei varchi quando presenti.

La circolazione dei veicoli al servizio di persone invalide munite dell'apposito contrassegno è da intendersi inoltre consentita lungo i percorsi o corsie preferenziali riservate oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo, anche ai taxi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del D.P.R. n° 503/1996.

Per quanto concerne la sosta in aree di parcheggio a tempo determinato, i disabili non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo (disco orario), mentre devono provvedere al pagamento del ticket nelle zone a pagamento evidenziate mediante segnaletica orizzontale di colore blu (qualora presenti), non si applica nell'ipotesi di cui al successivo art. 13, in area ad alta densità di traffico.

Il contrassegno invalidi non è vincolato ad uno specifico veicolo perché ha natura strettamente personale, quindi può essere utilizzato su qualunque mezzo destinato alla mobilità del disabile, a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà del veicolo, però deve essere usato solo ed esclusivamente **se l'intestatario del contrassegno è a bordo**, alla guida o accompagnato da terzi.

Resta inteso che è vietato l'uso del contrassegno da parte di persone diverse dall'interessato, perciò non è consentito parcheggiare negli appositi spazi riservati se in quel momento, l'auto non è direttamente al servizio specifico della persona disabile.

La sosta disabili non può essere utilizzata come parcheggio personale dei familiari del disabile per sopperire la carenza di parcheggio privato.

Per la richiesta del contrassegno invalidi, occorre ritirare l'apposito modulo predisposto dal Comando di Polizia Locale del Comune di Assemini, (All.1) presso la sede di Piazza Repubblica n. 13; lo stesso potrà essere acquisito dal sito internet del Comune di Assemini al seguente indirizzo: <http://www.comune.assemini.ca.it/>; dalla modulistica del settore Polizia Locale. www.poliziamunicipale@comune.assemini.ca.it; o www.polizialocale@pec.comune.assemini.ca.it;

La domanda, indirizzata al Responsabile del Servizio di Polizia Locale, compilata in ogni sua parte e completa della sottoelencata documentazione, deve essere presentata all'Ufficio protocollo dell'Ente in carta semplice (esente da bollo ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33 comma 4 lett. C, con la seguente documentazione:

- a) certificato della Commissione Medico Legale che attesti le condizioni di capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (Per "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" si intende la capacità residua di deambulazione che necessita il supporto di ausilio e/o persona accompagnatrice o l'impossibilità di camminare), o non vedente;
- b) una fotografia formato tessera del titolare;
- c) fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
- d) copia della patente speciale di guida (se munito di patente);
- e) copia del libretto della circolazione del veicolo speciale (in caso di possesso di tale categoria di veicolo da parte del richiedente).

Il Comando di Polizia Locale, previa verifica della documentazione allegata e della residenza, rilascia, entro **venti** giorni, il contrassegno richiesto.

Qualora l'ufficio competente, trasmetta all'interessato richiesta di perfezionamento della documentazione presentata, il termine di rilascio di cui al punto precedente decorrerà dalla data di presentazione dell'integrazione documentale da parte dell'interessato. In difetto di integrazione documentale, il Comando di Polizia Locale procederà all'archiviazione delle domande, dandone dovuta comunicazione al richiedente.

Il contrassegno è strettamente personale e la sua validità è quella indicata nella certificazione Medico Legale. Quando tale certificazione ha durata illimitata o di anni cinque per il suo rinnovo sarà sufficiente la presentazione di certificazione medica da parte del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

Al fine di poter consentire il monitoraggio del rilascio dei contrassegni invalidi, e la ricaduta sulla programmazione nella viabilità pubblica il Comando trasmetterà annualmente l'elenco degli aventi diritto al servizio di Pianificazione Territoriale – Ufficio Viabilità e Traffico.

Art. 5 - Caratteristiche del contrassegno

Le caratteristiche del contrassegno sono quelle stabilite per tutto il territorio Nazionale, dal Regolamento, come specificatamente modificato dal D.P.R. 30.07.2012, n° 151.

Art. 6 - Modalità di utilizzo

Il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile, per intero e in originale sulla parte anteriore del veicolo condotto dal soggetto con disabilità o da altro soggetto incaricato del trasporto dello stesso.

È un documento strettamente personale, può essere utilizzato esclusivamente dal titolare, unitamente ad un valido documento di identità e non potrà essere ceduto a terzi, né duplicato pena l'applicazione di sanzioni penali.

L'accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno, in assenza del disabile titolare.

Ai titolari del contrassegno è fatto divieto di:

- a) sostare nei parcheggi disabili personalizzati e caratterizzati dal numero identificativo della concessione riportata nella segnaletica verticale;
- b) sostare negli spazi di fermata degli autobus;
- c) sostare in corrispondenza di curve, intersezioni, passi carrai;
- d) sostare dove vige il divieto di fermata e di sosta con rimozione forzata;
- e) sostare sugli attraversamenti pedonali e sui marciapiedi, e in tutti gli altri casi previsti dagli artt. 157 e 158 del vigente Codice della Strada.

Ogni utilizzo improprio verrà contravvenzionato con sanzione amministrativa a norma di Legge e con il ritiro del contrassegno qualora venga utilizzato da soggetto diverso dal titolare.

Art. 7 - Validità

Il contrassegno ha validità cinque anni ai sensi dell'art. 381 comma 3° del Regolamento, dalla data di rilascio.

Nei casi di invalidità temporanea l'autorizzazione è valida per il periodo di durata risultante dalla certificazione medico – legale dell'ASL competente.

Art. 8 - Rinnovo contrassegno disabili

Alla scadenza indicata, il contrassegno può essere rinnovato presentando regolare domanda con allegato il contrassegno scaduto e un certificato rilasciato dal medico di base o dall'ambulatorio del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL attestante il persistere dell'incapacità di deambulare o della capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (la data del certificato non deve essere antecedente i 6 mesi dalla presentazione della richiesta).

Per i contrassegni temporanei ovvero per quelli avente durata inferiore ad anni cinque è necessario rivolgersi all'ambulatorio del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente e richiedere il certificato attestante la sensibile difficoltà o l'impossibilità a deambulare (la data della visita non deve essere antecedente i sei mesi dalla presentazione della richiesta).

Per il rinnovo del contrassegno personale temporaneo o comunque di durata inferiore ad anni cinque è necessario presentare nuova certificazione rilasciata dalla Commissione Medico Legale attestante il persistere delle condizioni di sensibile difficoltà o impossibilità di deambulazione.

Art. 9 - Duplicato contrassegni per invalidi

Nel caso in cui il contrassegno originale sia deteriorato, la duplicazione avviene previa istanza presentata dal titolare, senza necessità di allegare alcun certificato medico, il nuovo permesso avrà validità analoga a quello deteriorato, il quale dovrà essere restituito all'Ufficio Polizia Locale.

Nel caso di furto o smarrimento, all'istanza di duplicazione dovrà essere allegata la copia della denuncia di furto o smarrimento.

La nuova autorizzazione verrà rilasciata entro 10 gg dalla richiesta di duplicato, ed avrà la stessa validità di quella smarrita o rubata.

Art. 10 - Decadenza del contrassegno

La validità del contrassegno decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie che ne hanno consentito il rilascio.

In caso di decesso del titolare, gli eredi sono tenuti alla restituzione del contrassegno all'Ufficio che ne ha curato il rilascio e nell'eventualità di una contemporanea titolarità di posteggio personalizzato, a darne notizia al Comando Polizia Locale.

Analogamente, in caso di cambio di residenza, il titolare del contrassegno è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli uffici preposti, con le stesse modalità indicate nel punto precedente.

CAPO III DEI POSTEGGI PER INVALIDI

Art. 11 – Istituzione e richiesta di un parcheggio per disabili “non personalizzato”

L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di dover monitorare e valutare sulla base della densità demografica, delle zone di intensità del traffico e delle strutture pubbliche, sanitarie e commerciali presenti nel territorio, con cadenza di almeno ogni cinque anni in via ordinaria, rimodulare la disposizione dei parcheggi per i portatori di handicap nell'ambito della città, verificarne lo stato d'uso e programmarne la necessaria manutenzione.

Nelle zone dove sono presenti le delimitazioni degli stalli di sosta dovrà essere allestito un posto auto riservato ai titolari di contrassegno disabili nella misura di n. 1 posto ogni 50.

Preferibilmente lo stesso sarà realizzato il più possibile vicino ad edifici pubblici, farmacie o comunque luoghi frequentati (art. 11 D.P.R. 503/1996)

CAPO IV

DEI POSTEGGI PERSONALIZZATI PER INVALIDI

Art. 12 - Procedura per l'assegnazione a titolo gratuito di posteggi personalizzati per invalidi in zona ad alta densità di traffico ove non vigano divieti di fermata e di sosta

L'istanza finalizzata alla realizzazione di posteggi personalizzati per disabili in prossimità dell'abitazione o presso il posto di lavoro o di studio, per un tempo non eccedente l'usuale orario di lavoro o di istruzione, può essere presentata soltanto dai cittadini già in possesso del contrassegno disabili, con validità non inferiore a anni cinque od essere muniti di patente speciale e proprietari di mezzi adattati all'uso speciale.

Per richiedere la realizzazione di posteggi personalizzati, è necessario ritirare l'apposita documentazione all'Ufficio Viabilità del Comune di Assemini, la stessa è scaricabile dal sito internet del Comune.

Per avviare la procedura il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere titolare del contrassegno disabili della validità di cinque anni;
- b) Deve trovarsi nella condizione di ridotta capacità motoria dovuta a infermità agli arti inferiori o ad altra patologia che comunque impedisca la deambulazione se non con l'aiuto di specifici ausili e/o di persona accompagnatrice,
- c) Essere in possesso di autovettura munita dei prescritti adattamenti;
- d) Essere abilitato alla guida con patente speciale;

Possono, inoltre, richiedere l'assegnazione del posteggio personalizzato i titolari di contrassegno disabili, che non possiedono i requisiti di cui ai punti c e d del presente articolo, qualora in possesso del contrassegno disabili della validità di cinque anni siano residenti in una strada ad alta densità di traffico individuata da apposito elenco comunale, non abbia la disponibilità di uno spazio sosta privato accessibile, nonché fruibile e risieda in una strada ad alta densità di traffico nella quale vi siano oggettive, continue e documentate situazioni di penuria di stalli sosta nei pressi dell'abitazione del soggetto interessato.

Documentazione da allegare alla domanda:

- 1) fotocopia documento d'identità,
- 2) fotocopia contrassegno disabili di validità quinquennale,
- 3) dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesti che l'abitazione presso cui è residente il soggetto non dispone di parcheggio pertinenziale privato o di area di proprietà del nucleo familiare, o che lo stesso risulta privo degli adeguati requisiti di accessibilità;
- 4) nel caso di posteggio riservato in prossimità del luogo di lavoro o di studio: dichiarazione su carta intestata rilasciata dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico con la quale si attesti l'indisponibilità di posti auto pertinenziali e adeguatamente accessibili, l'assunzione del disabile a tempo indeterminato e l'indicazione dei giorni e del relativo orario di lavoro o studio;

La condizione di privo di vista, ove non associata ad altra patologia che comprometta gravemente la deambulazione, non costituisce titolo per l'assegnazione dell'area di sosta personalizzata.

Le istanze complete della documentazione e delle certificazioni richieste dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune.

Il Servizio Pianificazione Ufficio Viabilità provvederà, previa effettuazione delle verifiche di propria competenza, in particolare all'espletamento dei necessari accertamenti tecnici sul tratto stradale interessato, all'assegnazione del posteggio entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

Qualora l'ufficio competente, trasmetta all'interessato richiesta di perfezionamento della documentazione presentata, il termine di rilascio di cui al punto precedente decorrerà dalla data di presentazione dell'integrazione documentale da parte dell'interessato. In difetto di integrazione documentale, l'Ufficio Viabilità procederà all'archiviazione delle domande, dandone dovuta comunicazione al richiedente.

Verificata la sussistenza dei requisiti, acquisiti i prescritti pareri, il Responsabile del Servizio Territoriale - Viabilità e Traffico predisporrà la necessaria Ordinanza, che verrà pubblicata all'Albo Pretorio e notificata al richiedente al quale verrà inoltre consegnato un contrassegno di accessibilità al posteggio personalizzato da esporre nella parte anteriore del veicolo unitamente al contrassegno disabili.

Il numero cronologico di registrazione del citato contrassegno di accessibilità al posteggio dovrà essere riportato in modo ben visibile sulla segnaletica verticale da posizionarsi in corrispondenza del posteggio assegnato, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza, a cura del Servizio Pianificazione Viabilità.

Periodicamente, gli uffici competenti potranno effettuare controlli per accertare il perdurare dei requisiti prescritti nei confronti di coloro ai quali è stata concessa la sosta personalizzata presso l'abitazione o il luogo di lavoro.

La sosta personalizzata non potrà essere concessa nei seguenti casi:

- A. disponibilità di posto auto condominiale, box, posto auto privato, da parte del disabile o dell'accompagnatore dello stesso, a meno che tale spazio non sia inaccessibile ai sensi Decreto Ministero LL.PP. 236/89.
- B. qualora per motivi logistici e/o di viabilità, la realizzazione del posteggio debba avvenire ad una distanza dall'abitazione o dal luogo di lavoro superiore a 100 mt o in zone che impongono l'utilizzo di scale o altre barriere architettoniche vanificando l'agevolazione della mobilità costituita dalla sosta personalizzata.
- C. I posteggi personalizzati possono essere un massimo di 2 per ciascun richiedente e l'avente diritto potrà richiederli per la sosta nei pressi della propria abitazione e per la sosta nei pressi del luogo di lavoro.

Nel caso di posteggio riservato in prossimità del luogo di lavoro o di studio, il datore di lavoro o dirigente scolastico è tenuto a comunicare la cessazione del rapporto di lavoro o della frequenza scolastica del soggetto affetto da disabilità.

In questa area può parcheggiare solo il possessore del contrassegno in presenza di particolari condizioni di invalidità della persona interessata.

L'Ufficio Servizio Tecnologico provvederà al tracciamento degli spazi di sosta invalidi.

Art. 13 – Individuazione delle zone ad alta densità di traffico

L'art. 381, comma 5, del Regolamento recita *“Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II 79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili". Il comune inoltre stabilisce, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati”*.

Individuazione di zone ad alta densità di traffico:

- Corso Asia
- Corso America
- Corso Africa
- Corso Europa
- Via Carmine
- Via Sardegna
- Via Cagliari
- Via Venezia
- Via Padova
- Via Roma, tratto da Via Leo a Via Trento
- Via Trento, tratto da Via Roma a Via San Cristoforo
- Via San Cristoforo
- Via Trieste
- Via Piave, tratto da Via Cagliari alla SS. 130
- Via Oberdan
- Via XX Settembre
- Via Principe di Piemonte

- Via Tevere
- Via Marconi
- Via Coghe, tratto da sottopasso F.S. a Via Bacaredda
- Via E. D'Arborea, tratto da Via Carmine a Via Giudicessa Benedetta

CAPO V DELLE SANZIONI

Art. 14 - Sanzioni

Le violazioni delle disposizioni dettate dal presente Regolamento verranno perseguite mediante l'applicazione delle sanzioni stabilite dal Codice della Strada in materia.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali

A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento gli uffici di Polizia locale e di Viabilità e Traffico procederanno al riesame di quelle in fase istruttoria al fine di verificare la conformità delle stesse alla nuova disciplina e provvederà alla revoca di tutti i posteggi personalizzati realizzati a favore di soggetti che non risultano possedere i requisiti prescritti.

Nelle more dell'approvazione di apposito regolamento Comunale che individui le strade ad alta densità di traffico, son da considerarsi tali le strade individuate in prima fascia del Regolamento per la concessione dei passi carrai vigente.